

N. 2009/001452

R.G.

N. 2007/007966

R.G. N.R.

N. 2008/005472

R.G. G.I.P.

N.

R.G. D.P.

Reg. Sent.

N. 6568 /2011

Del 13/12/2011

Data del deposito

Data irrevocabilità

N.

R.Esec.

N.

Campione Penale

Redatta Scheda il



**TRIBUNALE DI FIRENZE**  
SECONDA SEZIONE PENALE - COMPOSIZIONE MONOCRATICA

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica nella persona del Giudice dr.

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nei confronti di :

C. S. E.

- difeso dall'avv. di fiducia \_\_\_\_\_ del foro di \_\_\_\_\_

DATORE DI LAVORO DECEDUTO - D.L.

- difeso dall'avv. di fiducia \_\_\_\_\_ del foro di \_\_\_\_\_  
- difeso dall'avv. di fiducia \_\_\_\_\_ del foro di \_\_\_\_\_

DIRETTORE DI CANTIERE IMPRESA PRINCIPALE - D.C.

- difeso dall'avv. di fiducia \_\_\_\_\_ del foro di \_\_\_\_\_  
- difeso dall'avv. di fiducia \_\_\_\_\_ del foro di \_\_\_\_\_

DATORE DI LAVORO DITTA INCARICATA MONTAGGIO PONTEGGI - D.P.

- difeso dall'avv. di fiducia \_\_\_\_\_ del foro di \_\_\_\_\_

## IMPUTATI

### COME DA ALLEGATO

Le parti hanno concluso:

Il P.M. chiede assoluzione ex art. 530 cpp per C.S.E., D.P., D.C. , anni 2 reclusione per D.L.

Avv. per le pp.cc. costituite si riporta alle conclusioni scritte co allegate nota spese,

Avv. per le pp.cc. costituite si riporta alle conclusioni scritte con allegata nota spese,

Avv. per D.C. chiede assoluzione per non aver commesso il fatto, oppure fatto non sussiste,

Avv. per D.C. I chiede assoluzione per non aver commesso il fatto,

Avv. per D.P. chiede assoluzione per non aver commesso il fatto,

Avv. per D.L. chiede assoluzione ai sensi art. 530 2 comma cpp fatto non sussiste o non costituisce reato in ipotesi minimo della pena benefici di legge,

Avv. per C.S.E. chiede assoluzione.

imputati:

del reato di cui agli artt. 113 e 589 co. II c.p., perché, cooperando tra loro, la D.L. in qualità di legale rappresentante della DITTA DI CARPENTERIA e quindi di datore di lavoro dell'operaio deceduto DECEDUTO, trattandosi della impresa che aveva ricevuto in sub appalto l'incarico di eseguire le opere nel corso delle quali si è verificato l'infortunio letale, il C.S.E. di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il D.C. di direttore del cantiere della ditta APP. impresa che ha appaltato l'attività alla CARPENT. che a sua volta aveva stipulato il contratto di appalto con la proprietà dell'area, committente delle stesse, ed il D.P. di titolare dell'impresa PONTEGGI incaricata del solo montaggio dei ponteggi poi utilizzati dai carpentieri, per colpa consistita in negligenza e violazione di norme di prevenzione infortuni, violando così il dovere di sicurezza di cui all'art. 2087 c.p.c., e segnatamente:

DATORE DI LAVORO DEL DECEDUTO - D.L.:

1

- quale datrice di lavoro, nel non avere predisposto un POS dettagliato e comunque idoneo ad individuare le misure preventive e protettive da utilizzare da parte dei propri dipendenti, ed inoltre nel non avere effettuato la formazione del proprio personale in materia di sicurezza, ed ancora nel non avere fornito le attrezzature necessarie a svolgere in sicurezza le attività di carpenteria ed in specie nel non avere fornito ai dipendenti i tra battelli al posto delle scale portatili, ed infine nel non avere chiesto che la APP. completasse o comunque disponesse di completare il ponteggio perimetrale con l'apposizione del parapetto sul lato prospiciente l'edificio, almeno per quella parte che superava i due metri di altezza (artt. 9, 22, 24 e 35 d. lgs. 626/794).

DIRETTORE DI CANTIERE - D.C.:

- quale soggetto incaricato di vigilare, per conto della impresa capofila APP., il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro anche da parte delle imprese in sub-appalto, per avere consentito l'utilizzo di un ponteggio, da parte dei dipendenti della CARPENTIERI, privo, in alcuni piani di calpestio, del parapetto sul lato prospiciente i solai dell'edificio, sebbene gli stessi si trovassero ad un'altezza superiore ai due metri (art. 6 d. lg. 626/94),

C.S.E.:

- quale coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per avere omesso di segnalare al direttore dei lavori la circostanza sopra precisata, come pure il fatto che i dipendenti della ---- utilizzassero scale in luogo di trabattelli, il cui impiego era reso necessario dal fatto che gli stessi dovevano impiegare, nel corso della lavorazione, entrambe le mani e comunque non avendo rilevato l'inadeguatezza e il mancato aggiornamento del POS dell'impresa appena precisata (artt. 5 co. I e 35 co. I, d. lg. 626/1994,

TITOLARE DITTA INCARICATA DEL MONTAGGIO DEI PONTEGGI - D.P.:

- nell'aver montato il ponteggio poi utilizzato dai dipendenti della D. CARPENTIERI privo, in alcuni piani di calpestio, del parapetto sul lato prospiciente i solai dell'edificio, sebbene gli stessi fossero ad un'altezza superiore ai due metri (art. 6 626/94),

cagionavano un infortunio sul lavoro, ed in particolare la perdita di equilibrio e conseguenze caduta dall'alto del DECEDUTO il quale era intento a lavorare sul ponteggio per fissare un'abetella e a controllarne la stabilità tra il IV e il V piano, a seguito del quale il lavoratore in questione riportava gravissime lesioni traumatiche di entità tali da causarne poi il decesso ed in specie lo schiacciamento in senso laterale del cranio e del volto, lo scoppio della scatola cranica con fratture multiple e lo sfacelo fratturativi delle ossa facciali, oltre ad un trauma dell'emitorace destro con contusione al polmone.

In il giorno 11/5/2007.

Identificate le persone offese in:

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presente processo nasce a seguito dell'infortunio sul lavoro avvenuto in data 11.5.2007 in un cantiere della ditta CARPENTIERI ----- nel quale perse la vita il dipendente DECEDUTO

Espletate le indagini di rito, all'esito dell'udienza preliminare – nella quale si costituivano parti civili -----

----- il Gup presso il Tribunale di Firenze disponeva il rinvio a giudizio di D.L. -----, datrice di lavoro dell'operaio deceduto, C.S.E. -----, coordinatore per l'esecuzione dei lavori, D.C. -----, direttore di cantiere dell'impresa capofila APP. infine, di D.P. -----, titolare dell'impresa PONTEGGI

A tutti gli imputati veniva contestato il reato di cui agli artt. 113 e 589, II co. cod. pen.

Alla prima udienza, tenutasi il 16.4.2009, dichiarata la contumacia degli imputati, il giudice dichiarava aperto il dibattimento e ammetteva le prove richieste dalle parti, acquisendo la documentazione prodotta dal P.M.

L'attività istruttoria iniziava all'udienza del 20.10.2009, nella quale erano presenti gli imputati CSE e D.C. dei quali era revocata la dichiarazione di contumacia. Il giudice provvedeva a sentire i testi -----

----- il P.M. integrava la produzione documentale e anche la difesa del D.C. produceva alcuni documenti.

All'udienza del 2.3.2010 il processo doveva essere rinviato per legittimo impedimento del difensore di C.S.E.

Il dibattimento proseguiva all'udienza del 22.6.2010, nella quale le parti civili dichiaravano di rinunciare alla costituzione nei confronti dell'imputato D.C. essendo intervenuto risarcimento del danno. In tale udienza venivano sentiti i testi -----

il c.t. del P.M. dr. MED. L. e il c.t. delle parti civili, dr. -----

Con il consenso delle parti erano acquisiti i verbali di s.i.t. dei testi -----

All'udienza del 23.11.2010 era espletato il controesame del teste UPG e l'esame del teste ----- le parti acconsentivano all'inversione dell'ordine della prova e pertanto si procedeva all'audizione del teste della difesa

Alla successiva udienza del 22.2.2011 era presente anche il D.P. ----- di cui si revocava la dichiarazione di contumacia. Nel corso dell'udienza erano sentiti i testi D.P. -----, CAIO, VIOLA, R.L. il c.t. di CSE -----, dr. -----, e il c.t. di D.L., ing. ROSSI il P.M. effettuava ulteriori produzioni.

All'udienza del 5.4.2011 si procedeva all'esame degli imputati D.P. e CSE. Le difese integravano la documentazione.

All'udienza del 4.10.2011 erano sentiti il c.t. del D.C. ing. VERDI, e il c.t. del CSE ing. GIALLI, del quale ultimo era acquisita la relazione scritta. Le parti civili producevano alcuni documenti.

All'udienza del 22.11.2011, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, il P.M. rassegnava le proprie conclusioni, mentre le altre parti concludevano alla successiva udienza del 29.11.2011. Le parti civili, peraltro, dichiaravano di rinunciare alla costituzione nei confronti dell'imputato C.S.E., essendo intervenuto risarcimento del danno anche da parte di tale imputato.

Infine all'udienza del 13.12.2011, in assenza di repliche, il giudice si ritirava in camera di consiglio per la decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La laboriosa istruttoria dibattimentale, pur non avendo consentito una ricostruzione assolutamente certa ed univoca della dinamica dell'incidente nel quale perse la vita il sig. DECEDUTO, ha permesso comunque, sulla base di un ragionamento logico-deduttivo, di giungere ad una ricostruzione altamente verosimile del tragico evento.

In sede dibattimentale l'ufficiale di P.G. U.P.G. del Dipartimento della Prevenzione della ASL di n. ha dichiarato che l'incidente si verificò verso le ore dodici dell'11 maggio 2007, in via -----, nel cantiere edile della DITTA CARPENTERIA

A tale ditta l'impresa capofila DITTA

PRINCIPALE

aveva subappaltato la realizzazione di un

fabbricato, commissionato dalla soc. COMMIT. (v. contratto di appalto tra COMMITTENTE e D.PRINCIPALE 13.10.2006 e contratto di subappalto tra D.PRINCIP. e DITTA CARPENTERIA del 23.10.2006, agli atti). La ditta

PONTEGGI aveva in subappalto le opere di montaggio dei ponteggi di facciata (v. contratto di subappalto tra D. PRIN. e la ditta PONTEGGI del 19.12.2006, agli atti), l'ing. C.S.E. era stato nominato dalla committente coordinatore per la

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (v. contratto di appalto alla D. PRINC. mentre il DIRET. DI CANT. aveva il compito di vigilare, per conto della D. PRINC. il rispetto della normativa antinfortunistica vigente (v. lettera di incarico dalla D. PRINC. al DIR. CANT. della qualifica di responsabile di cantiere "con specifico riferimento alla cura ed alla tutela dell'applicazione e dell'integrale rispetto della normativa antinfortunistica vigente ...", agli atti).

Il teste U.P.G ha riferito che l'infortunio si era verificato al quarto piano dell'edificio in costruzione.

Il DECEDUTO in particolare, si stava occupando di un tipo di lavorazione chiamata "banchinaggio", consistente nell'armatura del solaio per la posa di elementi prefabbricati e la gettata del piano superiore. Un particolare della fase di banchinaggio è presente nella fotografia in basso a pag. 8 dei rilievi fotografici eseguiti dagli ispettori U.P.G.

(prodotti all'udienza del 20.10.2009). Il teste ha spiegato che nella foto è visibile una scala portatile appoggiata alle c.d. "casseformi" in corso di realizzazione, una sorta di contenitori realizzati tramite "imbullettamento" di tavole di legno su cui doveva essere successivamente posato il cemento per realizzare il nuovo solaio. Gli intavolati sono sostenuti da "quadrelli" di legno lunghi circa tre metri, che vanno da una parete all'altra dell'edificio, chiamati in gergo tecnico "abetelle", essendo in legno di abete.

Nella foto contrassegnata col numero 110 è riprodotto il corpo del DECED., che era stato spostato dal luogo in cui cadde per un tentativo di rianimazione mentre nelle fotografie 115 e 116 è visibile la scala utilizzata dal DECED. per le lavorazioni. L'UPG dichiarava che, in base agli accertamenti, *"... non sembrerebbe che sia caduto perché la scala non era vincolata, è andata giù e l'hanno ritrovata a terra. La scala sembrava ferma in questo punto e non c'è altri elementi che possono fare supporre che lui sia caduto dalla scala ma da sopra a questi piani dove lui poteva essere ... per imbullettare"* (pag. 139; trascr.).

La foto 119 mostra un particolare del ponteggio che, ha evidenziato il teste, aveva un regolare parapetto sul lato <sup>esterno</sup> interno, mentre ne era privo rispetto all'interno.

Dalla relazione redatta dall'UPG e dagli altri ufficiali di P.G. risulta, inoltre, che il giorno dell'infortunio all'interno del cantiere stavano operando solo la ditta CARPENTERIA e la PONTEGGI. Erano presenti tredici lavoratori dell'impresa CARPENTERIA impegnati nei lavori di carpenteria in squadre composte da due persone e il DECED. stava lavorando al quarto piano in coppia con COMPAGNO DECED.

Questi, sentito in dibattimento, ha riferito che i lavori, in cantiere, erano iniziati circa un anno prima. Il teste ha dichiarato che era proprio il DECED., ogni mattina, a indicare a ciascuno dei manovali le mansioni della giornata di lavoro, previa consultazione con il DIR. DI CANT. e talvolta, col figlio della titolare della CARPENTERIA. Tra l'altro, alla richiesta del P.M. circa il soggetto responsabile in materia antinfortunistica, il COMP. DECED. rispondeva che era il DECED. stesso, che era un lavoratore molto attento, a raccomandare il tipo di attrezzatura per la sicurezza da usare (casco, guanti), insieme al DIR. DI CANT.

Il teste ha poi chiarito che usavano le cinture di sicurezza quando lavoravano dall'alto

("quando stavamo sopra"; pag. 19, trascr.) e non per le lavorazioni dal basso, per le quali ricorrevano all'uso di carrelli o di scale. Più precisamente le operazioni di banchinaggio andavano compiute dal basso verso l'alto e mai al contrario. Era una lavorazione da compiere sempre in squadra di due, perché uno doveva alzare la "cavallina" da armare (la trave di legno lunga diversi metri) e l'altro, sopra il carrello o sulla scala, la poggiava sopra il puntello. Tornando all'infortunio, questo si era verificato mentre erano al quarto piano del fabbricato. Era quasi mezzogiorno, pochi minuti prima che suonasse la campana del fine turno, e lui e il DECED. si erano spostati da poco in quell'area. Il DECED. aveva preso la scala e gli aveva chiesto di andare a prendere un pannello, probabilmente da posizionare sull'armatura in fase di esecuzione del quinto solaio. Si era allontanato di circa dieci, quindici metri e dopo aver preso la trave stava tornando dal collega quando sentì un tonfo e vide il DECED. in terra. Il teste, che ha riconosciuto nella foto n. 387 il luogo del sinistro, ha riferito che il corpo del DECED. giaceva bocconi verso il ponteggio e che era stato lui a tirarlo verso l'interno per soccorrerlo. Il COM.DEC. infine, ha dichiarato fino al giorno dell'infortunio non erano mai stati organizzati in cantiere corsi di formazione sulla sicurezza, effettuati solo dopo il decesso del DECED.

Circostanze sostanzialmente analoghe sono state riferite da altri carpentieri presenti in cantiere. Il teste ALTRO COMPAGNO dichiarava che era proprio il DECED. oltre naturalmente al DIR.CANT. a fare eventuali segnalazioni in materia di sicurezza.

Il testimone R.L.S. narrava che venivano utilizzati trabattelli - ponteggi mobili su ruote - direttamente realizzati in cantiere predisponendo delle ruote sotto i montanti, circostanza che era nota al DIR.CANT. Il RLS che era rappresentante per la sicurezza dei lavoratori ("r.l.s.") dichiarava che per le lavorazioni eseguite dall'alto verso il basso erano utilizzate le cinture di sicurezza, mentre le operazioni dal basso verso l'alto erano effettuate con l'uso di trabattelli; il banchinaggio (l'armatura delle travi), in particolare, doveva essere effettuato da due persone e lavorando dal basso verso l'alto. Il teste, nella sua qualità di "r.l.s.", aveva frequentemente partecipato, circa due volte a settimana, a riunioni di cantiere con il DECED., il D.C. e il CSE. In tali riunioni si discuteva anche di questioni inerenti alla sicurezza delle lavorazioni e, sempre con riguardo all'operazione di banchinaggio, affermava che era stato loro raccomandato l'uso delle "varie attrezzature per stare in sicurezza" (pag. 63; trascr.). Al momento del sinistro R.L.S. si trovava sul solaio del quinto piano, in un punto lontano da dove accadde il fatto. Inoltre, nel verbale delle sommarie informazioni assunte il 1°.6.2007 dagli ispettori della Asl (acquisito con il consenso delle parti), il RLS affermava che, al momento dell'infortunio, si trovava sul solaio del quinto piano in fase di



legatura del ferro e non ricordava di aver visto il DECED. sopra al ponteggio metallico o sopra armature in fase di realizzazione.

Il TIZIO era l'operaio che lavorava in coppia con R. L. S. (v. sul punto anche il verbale di s.i.t.). Il teste ha dichiarato che solo qualche istante prima dell'incidente si stava occupando, al 5° piano, della "legatura del ferro", ossia stava legando delle travi di ferro sulle staffe, a non più di una decina di metri dal DECED. col quale chiacchierava. A suo dire il DECED. aveva probabilmente finito di inchiodare dei pannelli di legno nel quinto solaio ed era in piedi, da solo. Era mezzogiorno e stavano per andare a mangiare. Il DECED. si trovava sul ponteggio, nel punto della foto 136 – prodotta dal P.M. assieme alla foto 137, all'udienza del 22.6.2010 - contrassegnato dalla freccia che fu apposta in sede di indagini dalla polizia giudiziaria proprio sulla base delle sue indicazioni.

Il TIZIO riferiva che a un certo punto si era voltato per posare la borsa e quando si era rigirato in direzione del DECED. non lo aveva più visto. Non lo aveva visto cadere, ma aveva sentito gridare "NOME DECEDUTO si era affacciato e aveva visto alcuni colleghi che lo prendevano dalla pedana, dal ponteggio di sotto (v. foto n. 137).

La testimonianza del TIZIO è di particolare rilievo perché anche sulla base delle sue dichiarazioni sono state dagli ispettori della Asl formulate due possibili alternative nella ricostruzione della dinamica del sinistro.

Nella relazione dei tecnici del Dipartimento di Prevenzione della Asl (allegata all'esame autoptico), a pag. 7, si legge quanto segue: *"Dagli accertamenti svolti e dalle raccolte testimoniali, non è possibile arrivare ad una determinazione univoca dell'accadimento, in quanto non ci sono testimoni diretti e le testimonianze sono per alcuni versi discordanti, pertanto si possono formulare due ipotesi. La prima ipotesi è quella che il DECED. una volta richiesto il pannello al suo collaboratore, abbia posizionato la scala nel punto in cui è stata ritrovata ... e sia salito sui pannelli, alla quota di 285 cm. per raggiungere l'ultimo impalcato del ponteggio che risulta quasi allo stesso livello dei pannelli ... per inchiodarli sulle abetelle di sostegno. Da questa quota potrebbe essere caduto una volta appoggiato il piede sull'abetella ... non sostenuta dai puntelli ... La seconda ipotesi è quella che il DECED. sia stato sul ponteggio, così come riferisce il TIZIO .. Seguendo questa ipotesi e considerando il punto dove è caduto, viene da pensare che il DECED. potrebbe avere avuto un malore e quindi che si sia accasciato e poi caduto di testa".*

Dalla relazione dell'esame autoptico compiuto nel corso delle indagini dal medico legale dr. MEDICO LEGALE emerge che i medici del 118, intervenuti nel giro di pochi minuti, rinvennero il DECED. *"supino, sul piano di cemento del fabbricato"*, ormai deceduto.

L'autopsia confermò che l'uomo era morto per arresto cardio-circolatorio conseguente, in modo diretto ed esclusivo, a un grave traumatismo cranico-encefalico, compatibile con una precipitazione da media altezza, con impatto al suolo avvenuto a livello della regione cranica, prevalentemente a destra.

Il dr. MED. LEG. . ribadito che l'evento fu sicuramente improvviso e fulmineo, perché non consentì al DECED. di porre in atto alcuna manovra di istintiva difesa, come testimoniato dalle lesioni contusive rilevate sul versante dorsale delle mani, anziché in sede palmare. L'uomo precipitò dall'alto, con una traiettoria quasi a piombo e la caduta non fu causata dall'assunzione di sostanze alcoliche né da un improvviso malore.

Dall'esame delle complessive lesioni emerse, inoltre, per un verso che la precipitazione doveva essere avvenuta da un'altezza non inferiore al metro e mezzo/due metri e, per altro verso, che il DECED. durante la caduta aveva probabilmente urtato contro una superficie spigolosa, come dedotto dalla presenza di due escoriazioni quasi parallele a livello della spalla (v. foto n. 27 allegate alla relazione autoptica).

Quanto al punto di impatto, il dr. MED. LEG. indicava nell'impalcato visibile nella fotografia n° 37, prodotta dal P.M. ed esibita al medico legale all'udienza del 22.6.2010.

In particolare, il punto di arresto a seguito della precipitazione del DECED. sarebbe avvenuta nel punto in cui è visibile, nella foto, la macchia di sangue sul tavolato giallo, contrassegnata dal dr. MED. L. con una freccia nera. Il corpo del DECED. era stato subito dopo la caduta spostato dai colleghi di lavoro su una zona in cemento.

Nella sua relazione, infine, il dr. MED. L. rispetto alle due ricostruzioni alternative del fatto contenute nella relazione di tecnici del Dipartimento di Prevenzione della Asl , affermava che il grave traumatismo cranico riscontrato era pienamente compatibile con la "prima ipotesi" ipotizzata.

Tali conclusioni sono state interamente condivise dal medico-legale dr. CTP C.S.E. consulente tecnico dell'imputato C.S.E. che in dibattimento ha, a sua volta, indicato il punto di impatto del corpo del DECED. nella banchina di legno di colore giallo.

Il particolare della grossa macchia ematica è, difatti, ben rilevabile nella fotografia contrassegnata come "doc. 6", esibita al ct e prodotta all'udienza del 22.2.2011 dal difensore del CSE . Secondo il dr. CTP , per la lesività riscontrata ("una frattura da scoppio della scatola cranica") e per la localizzazione della lesione, non mediana ma sulla parte destra del cranio, il DECED. sarebbe verosimilmente precipitato dalla struttura indicata nella foto "doc. 5" come "piano del banchinaggio". Il ct ha spiegato che in quest'ultima fotografia il tavolato giallo su cui il corpo del DECED. sarebbe caduto non è visibile, perché posto più in basso di

circa una trentina di centimetri. Il medico legale ha affermato che qualora la vittima fosse invece precipitata dal piano di ponteggio contrassegnato con la lettera "A" nella foto 5, la frattura al cranio sarebbe stata sul vertice, anziché nell'emiparte destra del volto.

Secondo il dr. CTP il DECED. al momento della caduta non si trovava però esattamente sul piano del banchinaggio quanto più probabilmente su una "abetella" appoggiata sul piano di banchinaggio, verosimilmente non adeguatamente ancorata e quindi instabile. La riscontrata contusione toracica, a suo dire, sarebbe stata determinata dallo spigolo sul solaio che il corpo del DECED. avrebbe incontrato cadendo, mentre ipotizzando la caduta dal ponteggio non vi sarebbe stata alcuna struttura che avrebbe potuto causare quel tipo di lesioni. Inoltre, poiché il ponteggio "A" e il ponteggio "B" sono sovrapposti e paralleli, come visibile sempre nella foto 5, se l'ipotetico punto di partenza della caduta fosse stato dal ponteggio "A", il corpo del DECED., per giungere nel punto di impatto, avrebbe dovuto compiere una sorta di curva rivolta all'indietro.

Lo stesso ufficiale di P.G. UPG nel corso del suo controesame, pur dichiarando in prima battuta che, a suo parere, l'ipotesi più realistica era la caduta dal ponteggio, finiva per ammettere che, qualora il punto d'urto del corpo del DECED. fosse effettivamente stato quello rappresentato dalla macchia di sangue sull'intavolato giallo, *"potrebbe essere più prevalente l'ipotesi che sia caduto dal punto di camminamento del banchinaggio"* (pag. 65; trascr. ud. 23.11.2010).

L'ing. CAIO collaboratore del responsabile dei lavori R.L. - come tale presente in cantiere una o due volte a settimana - ha escluso, d'altra parte, che il ponteggio perimetrale avesse funzione ulteriore rispetto alla protezione verso l'esterno e che, quindi, fosse usato per le lavorazioni di banchinaggio, effettuate dal basso verso l'alto, dal solaio sottostante. La circostanza è stata confermata sia dal direttore dei lavori VIOLA con presenza in cantiere almeno due o tre volte a settimana, sia dal responsabile dei lavori R.L.

L'ing. VERDI, c.t. dell'imputato D.C., ha ribadito che i ponteggi presenti in cantiere al momento dell'infortunio non avessero funzione "di servizio", cioè di piani di lavoro, ma solo "di sicurezza", ossia di sbarramento e protezione verso l'esterno. Il c.t. ha evidenziato che, difatti, nel Piano Operativo di Sicurezza della DITTA CARP. non era previsto l'utilizzo del ponteggio perimetrale per l'attività di banchinaggio.

Quanto alla dinamica del sinistro il ct ha ipotizzato come ipotesi più verosimile - da lui ricostruita nella tavola 4, immagine n° 12, allegata alla sua relazione - la salita del DECED. con la scala sul piano del banchinaggio, per andare probabilmente a lavorare all'abetella più

vicina ai ponteggi, punto dal quale avrebbe perso l'equilibrio cadendo in avanti. Viceversa il consulente ha escluso come del tutto inverosimile la possibilità che il carpentiere fosse caduto dal ponteggio, dalla posizione ipotizzata nella tavola 4, immagine n° 11. Se, infatti, il DECED. avesse voluto operare dal ponteggio, per inchiodare la tavola collocata di fronte, si sarebbe dovuto inchinare in una posizione assolutamente e inutilmente scomoda, oltre che ovviamente pericolosa, per inchiodare una tavola più bassa di circa 30 cm ma anche lontana rispetto al piano di calpestio. Nemmeno la fretta di terminare la lavorazione data la pausa imminente, quindi, a parere del ct avrebbe giustificato una operazione così scomoda che avrebbe richiesto quasi la necessità di sdraiarsi sul ponteggio. Inoltre la precipitazione del ponteggio avrebbe comportato una sorta di doppia rotazione del corpo, proprio perché la zona di impatto era sotto l'impalcato del ponteggio stesso.

Anche il consulente tecnico dell'imputato CSE ing. GIALLI ha illustrato in dibattimento l'ipotesi a suo parere più verosimile della dinamica dell'infortunio.

Nella tavola 3A allegata alla sua relazione, il ct ha ricostruito in modo grafico l'ipotizzata traiettoria del corpo del DECED. durante la caduta, da lui dedotta sulla base del punto di impatto sul pannello giallo, della posizione del corpo descritta dai primi soccorritori, della macchia di sangue con gli schizzi a raggiera e, infine, dell'autopsia. Secondo il consulente, l'uomo sarebbe precipitato dal piano di banchinaggio mentre era in posizione leggermente chinata, verosimilmente per operare sull'abetella non adeguatamente puntellata.

Sarebbe, invece, da escludere la caduta del ponteggio (ipotesi rappresentata nei grafici 5A e 5B) non solo perché il corpo del DECED. avrebbe dovuto effettuare una sorta di parabola per arrivare a picchiare sul riscontrato punto di impatto, ma anche per l'esistenza di un ponteggio sottostante (il ponteggio B nella tavola 5B) a quello da cui il DECED. sarebbe precipitato. Peraltro secondo il ct, poiché dalle rispettive dichiarazioni testimoniali era emerso che il TIZIO e il RLS erano in squadra insieme ed erano intenti a "legare il ferro", i due si sarebbero trovati in un'area del cantiere piuttosto lontana dalla zona di lavoro del DECED., a non meno di 15-20 metri di distanza, come rappresentato nella piantina 1A della sua relazione.

Sulla base delle esposte evidenze probatorie ritiene il giudice, come peraltro affermato dallo stesso pubblico ministero in sede di conclusioni, che l'infortunio mortale di DECEDUTO non sia riconducibile ad una caduta dal piano del ponteggio, quanto invece dal piano di banchinaggio, secondo la prima ipotesi indicata dagli ispettori della Asl nella loro relazione di indagine e condivisa dal medico legale, oltre che dai vari consulenti tecnici delle difese. La differente versione dei fatti, indicata esclusivamente dal testimone TIZIO è

infatti incompatibile non solo con le risultanze dell'autopsia e con gli ulteriori risconti oggettivi, ma anche con le dichiarazioni rese dal RLS e in qualche misura dal TIZIO medesimo.

Come asserito dallo stesso TIZIO, loro due (RLS e TIZIO) quel giorno lavoravano insieme per la "legatura del ferro" e secondo il RLS tale operazione si svolgeva in un'area del cantiere da cui il DECED. non era visibile. Secondo la ricostruzione offerta dal consulente GIALLI non smentita da diverse risultanze istruttorie, la legatura del ferro si trovava sul solaio del quinto piano a una distanza dal DECED. di almeno 15/20 metri, sulla parte del cantiere posto sulla via

Pertanto, l'asserzione del TIZIO secondo cui il DECED. qualche istante prima dell'incidente, stava lavorando sul piano del ponteggio è dovuta verosimilmente a un falso ricordo.

Il TIZIO può avere, in perfetta buona fede, raccontato un evento realmente avvenuto in un momento diverso da quello del sinistro, confondendo la collocazione temporale dei fatti anche a causa del carattere routinario dell'attività lavorativa, come ipotizzato dal pubblico ministero stesso.

Tale ricostruzione dei fatti esclude l'esistenza di un nesso causale tra l'evento morte del DECED. e l'assenza di parapetti, sul lato interno, nel ponteggio montato dalla ditta di D.P. Diventa, perciò, irrilevante ogni verifica circa l'effettiva funzione del ponteggio perimetrale come mera protezione verso l'esterno o, viceversa, anche come piano di lavoro sul lato prospiciente i solai del fabbricato in costruzione, con violazione, in quest'ultima ipotesi, della normativa antinfortunistica.

Soccorre, d'altra parte, il preciso orientamento della Suprema Corte, secondo cui correttamente viene adottata una pronuncia assolutoria in ordine al reato di omicidio colposo addebitato al titolare della posizione di garanzia, allorché la dinamica del sinistro non possa essere ricostruita con certezza, giacché, pur non essendo priva di plausibilità l'ipotesi accusatoria, basata su una determinata eziologia dell'incidente, non risulti possibile avere prova certa dell'evento, per la coesistenza di un'alternativa ipotesi eziologica, che escluda, invece, l'addebito di responsabilità. In tale evenienza, infatti, la coesistenza delle diverse ipotesi, entrambe non confutabili radicalmente, conduce a una situazione di dubbio irresolubile sullo sviluppo causale degli accadimenti, che giustifica l'adozione della pronuncia assolutoria (in questi termini vedi Cass. pen, sez. IV, sentenza 15 dicembre 2010-28 gennaio 2011, n. 3095).

Ne consegue l'assoluzione non solo di D.P. ma anche di D.C., al

quale era stato contestato, come unico profilo di responsabilità, di aver consentito – quale soggetto incaricato di vigilare, per conto dell'impresa capofila D. APP. il rispetto della normativa in materia di sicurezza anche da parte delle imprese in subappalto – l'utilizzo del ponteggio da parte dei dipendenti della CARPENTIERI privo, in alcuni piani di calpestio, del parapetto, malgrado l'altezza superiore ai due metri.

Maggiormente problematica appare la posizione di C. S. E. e, soprattutto, della datrice di lavoro D. L. , unico soggetto del processo, quest'ultima, di cui il pubblico ministero ha richiesto la condanna.

Ovviamente anche al CSE coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non può essere addebitata, come profilo di colpa rilevante nel giudizio, la mancata segnalazione al direttore dei lavori della ritenuta violazione delle norme di sicurezza con riferimento al ponteggio.

Quanto all'ulteriore condotta contestata, circa l'utilizzo da parte dei dipendenti della D. CARPENT. di scale in luogo di trabattelli, si impongono diverse considerazioni.

L'ispettore UPG aveva posto l'accento sul fatto che l'uso della scala a pioli (v. già menzionate fotografie 115 e 116) nelle operazioni di banchinaggio sarebbe stato contrario alla prescrizioni del d. lgs. 626/94, perché non avrebbe consentito al lavoratore, impegnato, ad esempio, con entrambe le mani a imbullettare, a reggersi alla scala e ad avere, quindi, un punto di appoggio e una presa sicura.

Tuttavia lo stesso UPG aveva dichiarato che il DECED. , a suo avviso, non era caduto dalla scala (*"... non sembrerebbe che sia caduto perché la scala non era vincolata, è andata giù e l'hanno ritrovata a terra. La scala sembrava ferma in questo punto e non c'è altri elementi che possono fare supporre che lui sia caduto dalla scala ..."* (pag. 139; trascr.).

Anche il ct ing. VERDI aveva escluso che, per la riscontrata posizione della scala a pioli rispetto alla posizione delle abetelle, questa potesse essere stata usata per le opere di banchinaggio (v. pagg. 18 e 19 della trascr. udienza del 4.10.2011)

Se, quindi, la scala fu utilizzata dal DECED. soltanto per salire al piano successivo e non per le lavorazioni in quota e, quindi, nessun nesso causale sussiste tra l'utilizzo di tale strumento di lavoro e la precipitazione a terra del carpentiere, viene automaticamente a perdere di rilievo, nel processo, ogni discussione circa la violazione, o meno, della normativa antinfortunistica nell'uso della scala a pioli nel cantiere.

A ogni modo, secondo il ct. ing. ROSSI , l'uso della scala a pioli era consentito già all'epoca dei fatti, secondo le linee guida dell'epoca, prima dell'entrata in vigore del Testo unico 81/2008, che ha definitivamente chiarito la possibilità dell'uso della scala a pioli nell'art. 111, che al comma 3 recita testualmente: *"Il datore di lavoro dispone affinché sia*

*utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare".* Nella specie, a suo parere, si trattava di lavorazioni di rischio limitato e di breve durata. Il ct ing. GIALLI ribadiva che anche per lui l'uso della scala da parte del DECED. era servita solo per salire sul piano del banchinaggio, quindi non come postazione di lavoro ma come mezzo di passaggio, o, al più, per effettuare da lì un'operazione rapidissima, come ad es. piantare un chiodo.

Pertanto, stante la conformità alle prescrizioni di legge dell'uso della scala a pioli o, comunque, principalmente, la mancanza del nesso di causalità tra l'uso della scala e l'infortunio del DECED. nessun rilievo penale può essere addebitato al CSE né alla D.L. sotto tale profilo.

Analoghe considerazioni valgono con riguardo all'uso di un trabattello non a norma, trovato nel cantiere ma non utilizzato nelle operazioni di banchinaggio dei solai.

Al CSE infine, è imputato l'omesso rilievo dell'inadeguatezza e del mancato aggiornamento del POS della CARPENTIERI

A tale riguardo si rileva, in primo luogo, che l'ing. CSE nella veste di coordinatore per la progettazione, ebbe il compito di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), che costituisce il documento formale circa la conformità ai principi e alle misure di sicurezza dell'attività che viene svolta in cantiere e che rappresenta lo strumento per il coordinamento fra più imprese presenti in cantiere. Il PSC redatto dal CSE (acquisito all'udienza del 5.4.2011) era regolarmente presente in cantiere. Il piano prevedeva, a pag. 20, che *"le lavorazioni per l'esecuzione delle strutture dovranno sempre essere accompagnate dal montaggio preventivo delle strutture di ponteggio a protezione dei piani di lavoro"* e, più nello specifico per quanto rileva nel processo, a pag. 36, prescriveva che *"le fasi di casseratura, montaggio solai e armatura dovranno essere eseguite dal basso con l'ausilio di scale, trabattelli, ponteggi; l'esecuzione di tali lavorazioni in quota è eseguibile esclusivamente con l'ausilio di cinture di sicurezza..."*, con la precisazione, fornita dal CSE nel corso del suo esame, che col termine *casseratura* si intende la già descritta lavorazione del banchinaggio, ossia *"la fase nella quale si pone in atto verticalmente dei puntelli, orizzontalmente delle travi in legno che possono essere o cavalline o abetello, sulle quali si va ad inchiodare orizzontalmente dei pannelli di legno che fungono in parte da appoggio per il solaio che verrà successivamente posato e in parte per ospitare il ferro di armatura e il successivo getto di conglomerato cementizio che va a completare il solaio"*

(pag. 28, trascr. ud. 5.4.2011). Il CSE ha posto l'accento anche sulla prescrizione specifica indicata a pag. 55 del PSC, nella parte relativa alla regolamentazione delle lavorazioni, dal testuale contenuto: *"E' vietato armare le travi e montare il solaio dal piano delle casseforme; si deve invece lavorare da un ponte su cavalletti dal basso"*. Con tale prescrizione il CSE ha dichiarato <sup>che</sup> intendeva ribadire che le lavorazioni avvenivano dal basso verso l'alto e mai dal piano di banchinaggio, l'impalcato giallo nelle foto, perché *"il piano di banchinaggio è un piano che non può essere protetto, perché non ha funzione di essere un piano di calpestio, e come tale non è neanche costruito per sostenere il peso di un addetto nel momento in cui non è puntellato"* (tv. rascr.; pag. 39 e foto "DOC. 5" allegata al verbale del 22.2.2011, in cui è visibile il piano del banchinaggio). L'imputato, inoltre, ha tenuto a precisare che in appendice al suo PSC erano previste delle figure con indicazioni grafiche di modo che, insieme al piano operativo di sicurezza, anche il PSC potesse essere un effettivo strumento di informazione da parte del datore di lavoro ai propri dipendenti.

Il CSE peraltro, oltre ad essere coordinatore per la progettazione – compito di natura più strettamente tecnico-intellettuale – era anche coordinatore per l'esecuzione. Doveva, quindi, verificare che, nell'esecuzione dei lavori, venissero attuati i principi e le direttive formalizzate nel PSC. A tal fine aveva l'obbligo di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) – il piano che ciascuna impresa deve predisporre in relazione alla propria attività di cantiere - da considerare piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo.

Risulta documentato, e può reputarsi un dato pacifico nel processo, che l'ing. CSE tra novembre e dicembre 2006 richiese in più occasioni alla CARPENTIERI l'integrazione del POS e che i chiarimenti furono forniti dall'impresa con il documento datato 14.12.2006 (v. doc. prodotti all'udienza del 5.4.2011). Il CSE ha dichiarato che l'integrazione al POS del datore di lavoro era esaustiva e in linea con quanto previsto nel PSC e prevedeva, quanto alle fasi di banchinaggio e cassetatura del solaio e delle travi, che tali lavorazioni dovessero essere eseguite sempre dal basso con l'ausilio di scale a cavalletto e ponti su cavalletto fino all'altezza di due metri, oltre ai quali era prescritto il ricorso a idonei trabattelli. A suo avviso tale ultima indicazione era quasi ridondante, perché già contenuta nel PSC, custodito nella baracca di cantiere e quindi assolutamente consultabile dagli operai, ma era servita quale, per così dire, presa d'atto o conferma, da parte dell'impresa, delle modalità della lavorazione.

Sulla scorta di tali evidenze istruttorie, anche tale profilo di colpa deve ritenersi insussistente e pertanto anche per l'imputato CSE come del resto richiesto dallo stesso pubblico ministero, deve pronunciarsi sentenza di assoluzione.




Resta, a questo punto, da esaminare la posizione della datrice di lavoro D. L.

Rispetto alle doglianze addebitate anche a lei ma già affrontate per gli altri imputati – quali la mancata predisposizione di un POS dettagliato, la mancata fornitura di attrezzature necessarie a svolgere in sicurezza le attività di carpenteria, in particolare trabattelli in luogo di scale portatili, e, infine, sempre seguendo il capo di imputazione, la mancata apposizione di un parapetto sul lato interno nel ponteggio perimetrale – ci si riporta a quanto già argomentato.

Residua, come rilievo di colpa della CARPENTIERI, l'omessa formazione dei propri dipendenti, essendo un dato acquisito nel processo la mancata predisposizione di corsi di formazione professionale.

Difatti la normativa in materia antinfortunistica impone al datore di lavoro, fondamentalmente, tre articolati doveri: il dovere di prevenzione tecnica ed organizzativa, con la fornitura di macchine e strumenti di lavoro privi di pericolo, il dovere di prevenzione informativa e formativa, affinché i lavoratori siano resi edotti dei rischi connessi all'uso non corretto degli strumenti di lavoro e si formino come lavoratori consapevoli della necessità del rispetto delle norme antinfortunistiche, e, infine, il dovere di controllare e vigilare, anche tramite delegati e preposti, che le norme antinfortunistiche vengano osservate.

La condotta dei reati di lesioni o omicidio colposo di regola si concretizza, infatti, in un comportamento omissivo e rispetto alla posizione dell'imputata D. L., essendo venuta meno la rilevanza di circostanze di fatto connesse all'uso di strumenti di lavoro non a norma o alla carente a vigilanza da parte dei soggetti deputati (in particolare, del D. C. e dell'ing. CSE) residua la verifica circa il dovere di informazione e formazione dei dipendenti. 

Va tuttavia subito rimarcato che per poter affermare la responsabilità penale del datore di lavoro, per la sua condotta omissiva, non basta richiamare la posizione di garanzia, ma occorre la dimostrazione di una condotta omissiva concretamente colposa, dotata di un ruolo eziologico nella spiegazione dell'evento lesivo (cfr. Cassazione, sez. IV, sentenza 13 luglio-20 settembre 2011, n. 34373). Diversamente opinando, infatti, si legittimerebbero forme di inammissibile responsabilità oggettiva, derivanti dalla mera posizione all'interno dell'azienda, pur in assenza di addebito di colpa.

Nel caso di specie occorre rammentare che DECEDUTO, che peraltro aveva conseguito il diploma di geometra, nel POS della CARPENTIERI era indicato come direttore di cantiere, oltre che addetto al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione e addetto alla gestione delle emergenze.

Egli partecipava, di frequente, alle riunioni periodiche in cantiere, come risulta dalla copia del giornale dei verbali della sicurezza (prodotto dalla difesa del D.C. all'udienza del 20.10.2009).

Nel verbale della riunione del 12.12.2006, cui parteciparono CSE D.C. e DECED. oltre che RLS e X (quest'ultimo figlio di D.L. ) a proposito della casseratura per la posa del solaio, era espressamente raccomandato e prescritto *“di eseguire le idonee protezioni sull'impalcato montato prima di eseguire qualsiasi lavorazione e di proteggere eventuali zone di vuoto (ascensori, scale, ecc.)”*. Nel verbale del 19.12.2006, cui era presente il DECED. era prescritto l'uso di protezioni individuali appropriate per lavorazioni prospicienti il vuoto. Nella riunione del 5.1.2007, con la presenza di CSE D.C. , RLS e X , era ribadito che *“le lavorazioni di casseratura del solaio dovranno essere eseguite dal basso con l'ausilio di scala e trabattello”*. Il 14.2.2007, si dà atto che sono in corso le opere di casseratura dell'impalcato del primo piano e che *“la lavorazione è svolta dal basso con l'ausilio di scale”*. Nel verbale della riunione del 5.3.2007, cui partecipò anche il DECED. , si raccomandava *“il rispetto del PSC e del POS con particolare riferimento alle fasi di posa del solaio”*. E' agli atti anche il verbale della riunione proprio dell'11.5.2007, giorno dell'incidente, sottoscritto dal CSE e dal D.C. in cui non emerge nulla di particolare, se non la reiterata prescrizione del rispetto del PSC e del POS rispetto alle lavorazioni in atto.

Anche le testimonianze dei colleghi di lavoro raccolte in giudizio, confermano che era un dato acquisito in cantiere che le operazioni di banchinaggio si svolgessero dal basso verso l'alto (v., ad esempio, testimonianza di RLS ).

Se, quindi, come è altamente probabile, il DECED. cadde dal piano di banchinaggio - lavorando quindi, al contrario di quanto prescritto nelle integrazioni del POS e nel PSC (quest'ultimo sicuramente consultabile, sul punto, in cantiere) , dall' alto verso il basso - non lo fece certo in conformità a una pericolosa prassi instauratasi in cantiere, che certamente avrebbe comportato la responsabilità del datore di lavoro (cfr. in questi termini Cass. n. 18638/2004, che ha stabilito che, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa si instauri una prassi “contra legem”, foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e di informazione e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza contro la prassi rischiosa integra il reato di lesione colposa aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche), ma per una scelta del tutto estemporanea e assolutamente occasionale.

Dalle complessive emergenze istruttorie deve ritenersi provato che DECEDUTO fosse

pienamente consapevole della specifica modalità operativa della lavorazione di banchinaggio, ossia dal basso verso l'alto – e mai al contrario - su una scala o su un trabattello.

L'espletamento di corsi di formazione non avrebbe, quindi, verosimilmente accresciuto, quanto meno su questo specifico aspetto, il suo bagaglio di conoscenze tecniche né lo avrebbe reso ancora più avvertito di un rischio che egli, lavoratore assai esperto e scrupoloso a detta di tutti i colleghi, certamente conosceva.

La manovra imprudente fu probabilmente determinata dalla premura di terminare l'operazione intrapresa quando stava per suonare la campana della pausa e non può essere attribuita, quanto meno al di là di ogni ragionevole dubbio, a un deficit di formazione o di informazione professionale.

Alla luce di tali argomentazioni, deve ritenersi che non sono stati raggiunti sufficienti elementi in merito alla sussistenza del nesso di causalità tra la contestata condotta omissiva della ditta CARPENTIERI e l'evento lesivo.

Tutti gli imputati, in definitiva, vanno assolti dal reato loro contestato in concorso perché il fatto non sussiste, anche se per la D.L. la formula di assoluzione deve essere pronunciata ai sensi dell' art. 530, II comma, c.p.p.

P.Q.M.

Letto l'art. 530 c.p.p. assolve D.L. \_\_\_\_\_ CSE \_\_\_\_\_ D.C. \_\_\_\_\_ e D.P. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ dal reato loro contestato perché il fatto non sussiste.

Indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Firenze, 13.12.2011

Il Giudice

